



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**GLI ACCORDI TRA SOCIETÀ E LAVORATORE ALL'ESTERO NON
PREGIUDICANO IL CREDITO D'IMPOSTA**

- Sentenza del 2/03/2026, n. 195 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova

Composizione

- Giudice monocratico Vinciguerra

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) -
"SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI)

Redditi prodotti all'estero – Accordo sul pagamento delle imposte tra società e
lavoratore trasferito all'estero – Rilevanza ai fini del credito d'imposta –
Esclusione.

Massima

In tema di credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, gli accordi
intercorrenti tra società e lavoratore trasferito all'estero, in forza dei quali la
società si assume l'onere di eseguire gli adempimenti fiscali all'estero e di
anticipare le somme necessarie al pagamento delle imposte dovute, con
eventuale successiva restituzione da parte del dipendente, non incidono sul
diritto del contribuente alla fruizione del credito d'imposta, che va comunque
riconosciuto ove risultino rispettati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti
dalla legge.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art.15
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformità

Non si registrano precedenti in termini

Difformità

Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

2026